

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VILLA MARCHESA

L'anno 2017 il giorno 03 del mese di novembre, in Sant'Egidio alla Vibrata (TE) tra i signori:

- Dott. Andrea Luzi, nato ad Ascoli Piceno il 19/07/1964 e residente a Folignano (AP) in via W. Sassetti n.4, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata con sede in Piazza Umberto I° n.26, C.F. 00196900674, di seguito per brevità denominato anche "Comune", e di agire in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune che rappresenta, autorizzato alla stipula in forza dell'art.5, comma 7, del vigente *Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi*, esecutivo ai sensi di legge, domiciliato per la carica presso la sede comunale;
- De Santis Francesco, nato a Sant'Omero il 01/01/1968 e residente a Sant'Egidio alla Vibrata in via Arrigo Boito 1 Bis, C.F. DSNFNC68A01I348E, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione "Progetto Futuro Insieme";

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

1. Il Comune concede all'Associazione "Progetto Futuro Insieme":
 - a. la gestione dell'impianto sportivo comunale, per la pratica del calcetto, sito in località Villa Marchesa;
 - b. il servizio di cura e piccola manutenzione del verde pubblico del giardino di via Riccitelli, località Villa Marchesa, nelle immediate vicinanze del campo di calcio a cinque, il quale, per inciso, ospita anche i servizi strumentali all'uso dell'impianto sportivo oggetto di convenzione.
2. In particolare detto impianto sportivo sito in località Villa Marchesa, come meglio individuato nell'allegata planimetria, viene consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e di cui l'Associazione dichiara espressamente di averne preso conoscenza. Per la consegna sarà redatto, congiuntamente dalle parti, apposito verbale di consistenza.

Art. 2

(Finalità e obiettivi della convenzione)

1. La presente convenzione è finalizzata al potenziamento degli interventi di promozione e diffusione della pratica sportiva, soprattutto rivolti al mondo giovanile con un'azione combinata che unisca le potenzialità del Comune, delle associazioni sportive presenti nel territorio, e la gestione diretta degli impianti sportivi in oggetto.
2. Gli impianti sportivi comunali rispondono alla necessità di effettuare attività sportiva con finalità agonistiche o di normale esercizio fisico, garantendo il diritto a tutti i cittadini, di poter usufruire di impianti e attrezzature sportive; gli impianti medesimi sono altresì utilizzabili per consentire lo svolgimento di iniziative con finalità sociali e culturali che richiedano ampi spazi atti a contenere una elevata quantità di pubblico.
3. Scopo dell'affidamento è provvedere alla gestione, manutenzione e custodia dei predetti impianti al fine di preservarli dal naturale deterioramento e per mantenerli in buono stato di funzionamento, prolungandone la vita utile.
4. Rappresenta ulteriore scopo il perseguimento delle finalità sportive e sociali cui l'impianto è destinato e che l'Associazione ed il Comune si prefiggono di raggiungere.
5. Nel rispetto di dette destinazioni, la gestione dovrà caratterizzarsi come attività complessa ed articolata, finalizzata al raggiungimento anche dei seguenti obiettivi:
 - organizzazione di iniziative sportive volte sia alla promozione che alla divulgazione della pratica sportiva (manifestazioni, gare, corsi e scuole sportive destinate a tutte le fasce di età);

- supporto organizzativo e tecnico ad iniziative sportive organizzate dal Comune o da soggetti diversi autorizzati dallo stesso Ente;
 - partecipazione nella organizzazione di interventi sportivi in accordo con le istituzioni scolastiche e l'amministrazione comunale.
6. Allo scopo di sostenere le attività che la stessa Associazione vorrà prestare per favorire, promuovere ed anche organizzare direttamente eventi finalizzati al conseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma 5, il Comune si impegna ad erogare contributi finalizzati, previa specifica deliberazione della Giunta, sentita la Commissione Consiliare competente, e valutando caso per caso l'opportunità dell'intervento.

Art. 3

(Uso dell'impianto)

1. Il Concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare l'impianto in modo corretto, usando la diligenza del "*buon padre di famiglia*".
2. Il Concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, d'igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto.

Art. 4

(Durata e canone della concessione)

1. La concessione a gestire l'impianto di cui trattasi avrà la durata di anni tre a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2019 (data in cui scadrà di pieno diritto essendo esclusa la tacita proroga).
2. Decorso tale periodo, nell'osservanza da parte del Concessionario delle clausole inserite, il medesimo dovrà essere interpellato e considerato, a parità di condizioni, con priorità rispetto ad ogni altro Ente o associazione sportiva, qualora il Comune intendesse mantenere una gestione convenzionata dell'impianto in parola.
3. Il Comune si riserva la facoltà di dare avvio alla esecuzione anticipata della concessione nelle more della stipula della Convenzione.
4. Per motivi di pubblica utilità, ed a sua discrezione, il Comune potrà revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il Concessionario.
5. La gestione è concessa a titolo oneroso ad un canone annuo posticipato di euro 100,00 (cento/00), I.V.A. compresa.

Art. 5

(Oneri a carico del Concessionario)

1. Il Concessionario dovrà:
 - a. prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno;
 - b. concedere libero accesso, e gratuito, al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno organizzate dal Concessionario o dal Comune;
 - c. garantire l'uso pluralistico dell'impianto, particolarmente per le fasce d'uso rivolte alle categorie di utenti che il Comune potrà indicare (militari, giovani, bambini, anziani, piccole società sportive, etc.);
 - d. praticare le quote agevolate per quegli utenti che il Comune potrà indicare;
 - e. consentire l'uso quotidiano e gratuito dei campi al Comune ed alle scuole, secondo tempi e modi che verranno concordati fra le parti interessate;
 - f. concedere l'uso e l'accesso all'impianto al pubblico, nei giorni liberi dalle iniziative suddette, alla tariffa che verrà fissata annualmente dal Comune con provvedimento consiliare relativamente alle tariffe per l'uso degli impianti sportivi.
2. Sono, altresì, a carico del Concessionario:

- a. regolare apertura, chiusura, pulizia e custodia del campo;
 - b. adeguato espletamento dei compiti relativi ai servizi di biglietteria;
 - c. osservazione scrupolosa delle norme igienico-sanitarie;
 - d. comunicazione di ogni incidente avvenuto all'interno dell'impianto alle autorità competenti;
 - e. le spese necessarie per il personale addetto alla pulizia, funzionamento e custodia dell'impianto, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Concessionario medesimo ed i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art.1676 c.c.;
 - f. le spese di manutenzione ordinaria del campo, le quali dovranno essere effettuate nel rispetto delle norme CEI e di quelle antincendio;
 - g. le spese per il consumo di energia elettrica, gas, acqua le cui bollette saranno direttamente intestate al concessionario;
 - h. le spese per imposte sulla pubblicità.
3. Il Concessionario si impegna e si obbliga a mantenere, comunque, l'impianto in perfetto stato di funzionalità.

Art. 6

(Oneri a carico del Comune)

1. Sono a carico del Comune gli oneri di manutenzione straordinaria.
2. I fruitori per l'uso del campo di cui all'art.1 della presente convenzione, verseranno direttamente al Concessionario le relative tariffe stabilite annualmente dal Comune con provvedimento consiliare relativamente alle tariffe per l'uso degli impianti sportivi.
3. A tal fine il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla stampa dei biglietti d'ingresso, alla loro vendita e distribuzione, alla tenuta di idonei registri sui quali dovranno essere riportati tutti gli elementi distintivi dei biglietti. Questi ultimi ed i relativi registri, prima della messa in circolazione ed uso, dovranno essere timbrati e vidimati dal Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa del Comune.
4. Il Concessionario è tenuto ad apporre in modo ben visibile all'ingresso degli impianti un cartello contenente le tariffe in vigore.

Art. 7

(Custodia)

1. Il compito di custodia si esplica mediante il controllo della condizione dell'impianto da parte dell'Associazione. La stessa dovrà segnalare al Comune ogni anomalia riscontrata.
2. Qualora si verificassero utilizzi anomali o danni da parte di utenti dei campi, dovrà essere cura dell'Associazione segnalarlo con tempestività al Comune.
3. La Concessionaria è autorizzata, nel caso di gravi infrazioni commesse da utenti, soci o non, impedire l'accesso dei campi a coloro che non abbiano rispettato le regole e le norme del corretto uso degli impianti.

Art. 8

(Modalità di gestione)

1. Il Concessionario permetterà ed agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari od incaricati del Comune riterranno di effettuare.
2. Il Concessionario metterà a disposizione del Comune, su richiesta, i documenti contabili di ogni ordine e natura, relativi alla gestione degli impianti di cui all'art.1 della presente convenzione.
3. Il Comune potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari; tali decisioni non potranno mai essere unilaterali e dovranno essere formalizzate con apposito verbale sottoscritto dalle parti.
4. Il Concessionario presenterà al Comune, su sua formale richiesta, relazione annuale sulla gestione dell'impianto.

Art. 9

(Sulla gestione degli orari di gioco e degli introiti)

1. L'assegnazione degli orari di utilizzo del campo rientra tra i compiti del Concessionario.
2. A titolo di concorso nelle spese di gestione il Concessionario introiterà i proventi dell'utilizzo dell'impianto.
3. Tale introito è devoluto in considerazione dell'uso pubblico dell'impianto, delle tariffe sociali e gratuite previste per le categorie di utenti e della riserva di disponibilità a favore del Comune e delle scuole.
4. Le parti concordano che tutte le entrate derivanti dallo sfruttamento economico dell'impianto devono essere rendicontate dal concessionario e devono essere integralmente utilizzate solo ed esclusivamente a beneficio dell'impianto stesso, allo scopo di migliorarne la vivibilità e la fruibilità nell'interesse degli utenti e della collettività in generale. La rendicontazione dovrà essere prodotta al Comune entro il 15 gennaio dell'anno successivo al termine della convenzione.
5. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al presente articolo comporterà la sospensione dell'introito dei proventi di utilizzo, e, nei casi più gravi, la revoca della concessione.

Art. 10

(Cura e piccola manutenzione del giardino di via Riccitelli)

1. L'Associazione si impegna - a mero titolo di collaborazione e senza finalità alcuna di lucro - a mantenere e curare il giardino pubblico di via Riccitelli. Tale servizio si espletterà tramite almeno n.3 interventi relativi ad opere di giardinaggio, compresa la potatura di piante arbustive e siepose, decespugliamento, raccolta di rami e fogliame, eventuale messa a dimora di piante e fiori forniti dal Comune, trattamenti antiparassitari, etc.
2. L'Associazione per l'espletamento dei predetti servizi, potrà usare i materiali e le attrezzature che ritiene idonei e convenienti purché conformi alle norme di legge.
3. L'Associazione organizzerà i servizi di cui sopra in modo autonomo e con le modalità che ritiene opportuno e conveniente. Il Comune si riserva la facoltà di stabilire l'esecuzione di determinati lavori o servizi entro un congruo termine perentorio che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze collegate al buono e corretto funzionamento del servizio, senza che per ciò l'Associazione possa accampare diritti, pretese, rimborsi o indennizzi di sorta.

Art. 11

(Migliorie)

1. I lavori di miglioria ed adeguamento alla struttura sono di competenza del Comune.
2. Tuttavia, come previsto e disciplinato dall'articolo 9 della convenzione, potranno anche essere effettuati dall'associazione esclusivamente se autorizzati espressamente dal Comune. Tali opere resteranno in ogni caso di proprietà comunale.

Art. 12

(Attività)

1. Il Concessionario dovrà provvedere alla messa in funzione degli impianti, promuovendone l'utilizzo per i propri associati e per tutti gli altri potenziali utenti che ne facessero richiesta.
2. Gli associati potranno avere la priorità nell'uso dell'impianto.
3. Il concessionario deve annualmente presentare all'amministrazione comunale il progetto delle attività di promozione e diffusione della pratica sportiva. In particolare il progetto deve indicare:
 - a. elenco dei corsi destinati ai cittadini residenti nel comune. Tale prospetto deve indicare anche gli orari, i costi per l'utenza e le fasce di età cui sono destinati;
 - b. elenco dei campionati che interessano il concessionario;
 - c. programma degli allenamenti;
 - d. altre iniziative da attuarsi nel corso dell'anno.

Art. 13

(Somministrazione di alimenti e bevande)

1. In concomitanza con l'attività sportiva può essere esercitata la somministrazione di alimenti e bevande. In tal caso il concessionario dovrà munirsi delle prescritte autorizzazioni, ove necessario.
2. Non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume.
3. Il Sindaco, con propria ordinanza, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere il divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

Art. 14

(Sub concessione e modificazione dell'impianto)

1. Il Concessionario non potrà sub-concedere, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente concessione senza apposita formale autorizzazione del Comune.
2. Non potranno, altresì, essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e dell'impianto oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale del Comune.
3. Se tali modificazioni od innovazioni dovessero richiedere prove di usabilità, agibilità ed omologazione dell'impianto, il Concessionario dovrà acquisirle a sua cura e spese.
4. Ogni opera o impianto, stabilmente costruito o infisso al suolo e realizzato senza la preventiva autorizzazione ai sensi del presente articolo, resterà al termine del rapporto acquisito alla proprietà comunale senza compenso alcuno per il Concessionario. E' fatta salva la facoltà del Comune di disporre l'immediata demolizione a spese e cura del Concessionario.

Art. 15

(Pubblicità commerciale)

1. Il Concessionario è autorizzato ad effettuare in forma visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto oggetto della concessione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari nonché le leggi vigenti.
2. Il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.
3. Il Concessionario, su richiesta delle Società assegnatarie, effettuerà la pubblicità dalle medesime richieste, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti.
4. Il Concessionario e le Società interessate rispondono in solido per l'assolvimento degli obblighi amministrativi e degli oneri fiscali connessi.
5. In deroga al precedente articolo 8 è data facoltà al Concessionario di sub-concedere l'esercizio della pubblicità commerciale.
6. Il Concessionario dovrà comunicare le generalità ed i requisiti dell'eventuale sub-Concessionario per il necessario gradimento. Se entro 30 (trenta) giorni il Comune non avrà manifestato una volontà contraria, si riterrà come "espresso" il predetto gradimento. Il sub-Concessionario ed il Concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi con il suddetto esercizio.
7. Resta a carico del Concessionario il pagamento in favore del Comune delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale.

Art. 16

(Responsabilità per danni a cose e/o persone)

1. Il Concessionario è responsabile di tutti i danni che dovessero derivare all'impianto in ogni sua parte: immobili, attrezzature, arredi, servizi, accessori e quant'altro per qualsivoglia causa anche per caso fortuito, danneggiamento ed atti vandalici.
2. Al fine di garantire il risarcimento dei predetti danni e di coprirsi dai predetti rischi il Concessionario ha l'obbligo, prima dell'inizio del contratto, di stipulare, con primaria compagnia di Assicurazione o Istituto bancario, una polizza per la durata della presente convenzione con un massimale di almeno euro 100.000,00 (centomila/00) per sinistro.
3. Il Concessionario è altresì responsabile dei danni e degli infortuni che dovessero derivare al

personale ed ai terzi utenti per qualunque causa riferibile agli impianti e per ogni tipo di evento dannoso.

4. Al fine di coprire tali rischi il Concessionario ha l'obbligo, prima dell'inizio del contratto, a munirsi di polizza da stipulare con primaria compagnia di Assicurazione o Istituto bancario, per la durata della presente convenzione, che copra i danni che dovessero essere procurati alle persone dagli stessi operatori o da estranei con un massimale minimo a persona, di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Art. 17

(Inadempimento e recesso del Concessionario)

1. In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata potrà dichiarare la decadenza del Concessionario con effetto immediato, salvo, comunque, il risarcimento danni.
2. Qualora il Concessionario intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso di sei mesi.

Art. 18

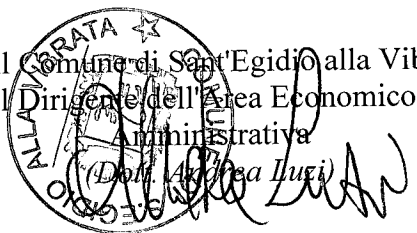
(Disposizioni generali e finali)

1. Su ogni questione inerente al rapporto fra il Concessionario ed il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata dovrà sempre essere consultato il Comune.
2. Il rapporto fra il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata ed il Concessionario si configura come atto di concessione amministrativa della gestione di un servizio e, pertanto, il rapporto stesso non è soggetto alla norma della Legge 27 gennaio 1963 n.19 sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale.
3. Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni.
4. Per quanto non regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.
5. Il Comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che al Concessionario ed a terzi potessero derivare dalla presente concessione.
6. Il Concessionario dichiara di conoscere ed approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 c.c., le clausole di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.
7. La convenzione verrà registrata solo in caso d'uso e le relative spese saranno a carico del Concessionario.
8. Le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse, e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future, saranno a carico del Concessionario.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

per il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata
il Dirigente dell'Area Economico-
Amministrativa

(Dott. Alessandra Luzzi)



Per l'Associazione "Progetto Futuro Insieme"
il Presidente

(Sig. De Santis Francesco)

ASSOCIAZIONE
"PROGETTO FUTURO INSIEME"
64016 S. Egidio alla Vibrata (TE)
Partita IVA: 01871710670

